



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI[^] Area Organizzativa - Polizia Locale
Il Comandante

Prot.n. 48756/2012

Ordinanza Dirigenziale Nr. 503 /2012

Oggetto: ampliamento della zona pedonale nel Centro Storico cd integrazione della D.G.C. n.13 del 01/08/2003; istituzione in via definitiva dell'area pedonale via Garibaldi (parziale), Piazza Garibaldi e via Porto — Provvedimento attuativo della D.G.C. nr.166 del 28/09/2012.

IL DIRIGENTE DELLA VI[^] AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.

PREMESSO che il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico;

CONSIDERATO che il Comune di Monopoli, con provvedimento della Regione Puglia è stato già inserito nell'elenco dei Comuni a vocazione turistica per il periodo 1°aprile/31ottobre, ad attestazione della peculiarità del territorio e delle attrattive fornite in loco;

RILEVATO, altresì, che nel centro storico cittadino con D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003 (attuativa della predetta D.G.C.) risulta istituita una zona pedonale dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni di sabato, domenica e festivi, con conseguente divieto di circolazione e transito per tutti i tipi di veicoli, ad eccezione di quelli a braccia, e fatta eccezione per i possessori di garage dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla P.A. - limitatamente al transito necessario al ricovero dei mezzi negli appositi locali;

DATO ATTO che ogni Provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art.5 co.3 del Codice della Strada, e che le motivazioni, secondo il combinato disposto dell'art.7, co.1, lett.a) e b) e dell'art.6, co.4, lett.a) e b) c.d.s., possono essere relative alla sicurezza pubblica, alla sicurezza della circolazione, alla tutela della salute, alla pubblica incolumità, alla tutela del patrimonio stradale, ad esigenze tecniche, ad esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada (vedi recente parere Ministero Infrastrutture e dei Trasporti D.T.N.S.I.S. - Direzione Generale S.S. Divisione II - prot.n.2312 del 04/12/2012);

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali hanno nel corso degli anni attuato politiche volte e promuovere la città e valorizzarne le peculiarità turistiche e culturali e sotto questo profilo un ruolo di primo piano è rivestito dal centro storico, area nella quale è concentrata la gran parte del nostro patrimonio storico-artistico e nel quale, soprattutto negli ultimi anni, sono state avviate numerose attività commerciali meta di turisti e non solo, che affollano le stradine del centro storico generando evidenti ripercussioni dal punto di vista della sicurezza della viabilità urbana e dell'aspetto igienico-sanitario connesso con la presenza di numerosi Pubblici Esercizi; e pertanto vanno salvaguardati anche gli utenti che l'articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce "utenti deboli";

CONSIDERATO inoltre che al fine di soddisfare le esigenze rappresentate ai punti precedenti, può essere prevista l'istituzione della pedonalizzazione della via Garibaldi - tratto compreso tra Larghetto Garibaldi e via S. Angelo (per la quale necessitava l'inversione dell'attuale senso di marcia al fine di consentirne l'accesso e il deflusso da via S. Caterina o via Cimino verso via S. Domenico da parte dei residenti; soluzione già recepita con Ord.D.le n.0377 del 5/7/2012) - e in considerazione quindi della necessità di preservare il deflusso dal centro storico dei soli veicoli dei residenti (muniti di permesso permanente regolarmente rilasciato dalla P.A.) nelle vie S. Caterina e via Cimino, consentendo comunque la circolazione ai soli veicoli di polizia e in servizio di emergenza, oltre che ai velocipedi e ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie (eccezioni già contenute nelle previsioni di all'art.3, comma 1 numero 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), oltre che ai residenti/frontisti all'interno della predetta area pedonale, purchè il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e fatte salve tutte le prescrizioni e previsioni già contenute nella D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003;

VISTA la D.G.C. n.116 del 02/07/2012 che ha deliberato di istituire in via sperimentale la zona pedonale nel centro storico sulla via Garibaldi, Piazza Garibaldi e via Porto, e che la stessa per ragioni di ordine tecnico - al fine di consentire il deflusso dal centro storico verso Largo Vescovile dei soli veicoli dei residenti (muniti di permesso permanente regolarmente rilasciato dalla P.A.) nella via S. Angelo, via S. Caterina e via Cimino - è stata modulata per la parte che interessa la via Garibaldi:

- a) Con inizio da Larghetto Garibaldi e termine alla via S. Angelo, così che i veicoli provenienti dalla via S. Angelo (per la quale sarà invertito il senso di marcia) possano defluire dal centro storico da via S. Caterina e via Cimino verso la via S. Domenico e quindi fuoriuscire da centro storico verso Largo Vescovile;
- b) Con prosecuzione su via Garibaldi, dopo l'intersezione con la via Cimino, proseguendo la pedonalizzazione per tutta la Piazza Garibaldi (con eliminazione delle aree di carico/scarico oggi previste) e via Porto;

VISTA la successiva Ordinanza Dirigenziale con nr.0377/2012 e prot.n.036698 del 5/7/2012 attuativa - in via sperimentale e fino al 30/9/2012 - del deliberato della D.G.C. n.116 del 02/07/2012 di cui al punto precedente;

VISTA la D.G.C. n.166 del 28/09/2012 che ha deliberato di istituire in via definitiva la zona pedonale - così come definita nella D.G.C. n.116 del 02/07/2012 e successivamente nel Provvedimento dirigenziale consequenziale Ordinanza nr.0377/2012 e prot.n.036698 del 5/7/2012 - individuata nel centro storico sulla via Garibaldi - con inizio da Larghetto Garibaldi e termine alla via S. Angelo - Piazza Garibaldi e via Porto, e **DATO ATTO** che in Larghetto Garibaldi risulta già istituita una area di carico/scarico che può essere fruita dagli operatori commerciali della via Garibaldi (tratto di area pedonale);

VALUTATO il superiore interesse pubblico sotteso al Provvedimento da assumere, finalizzato alla tutela della collettività, per favorire - come conseguenza - anche l'aggregazione dei cittadini nel centro storico, salvaguardando comunque gli utenti che l'articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce "utenti deboli";

VISTO l'art.7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.485 (nuovo codice della strada) e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione che prevede poi che i Comuni provvedano con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'atto di indirizzo dell'organo giuntale e disporre per l'attivazione dell'istituzione in via sperimentale dell'area pedonale predetta, secondo modalità e termini compatibili con la precitata D.G.C. nr.166 del 28/9/2012;

VISTO l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

VISTI gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale

ORDINA

richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento,

- **l'ISTITUZIONE in via definitiva dell'area pedonale nel centro storico di Monopoli - con eccezione dei veicoli di polizia e in servizio di emergenza, oltre che dei velocipedi e veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie (eccezioni già contenute nelle previsioni di all'art.3, comma 1 numero 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) e dei veicoli dei residenti frontisti nell'area pedonale e di via Amalfitana e Largo Amalfitana, ma solo se muniti di garage fuori dalla sede stradale, nonchè ad integrazione di quella già prevista e disciplinata dalla D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003 - secondo le seguenti modalità**

- **AREA PEDONALE su :**

- a) via Garibaldi - con inizio da Larchetto Garibaldi e con eccezione del tratto di strada compreso tra via S. Angelo e via Cimino;
- b) Piazza Garibaldi;
- c) Via Porto.

- **CONFERMARE** il contenuto dell'Ordinanza Dirigenziale con nr.0377/2012 e prot.n.036698 del 5/7/2012 per la parte relativa a:

- a. *Obbligo per i veicoli che percorrono la via Garibaldi provenienti da via S. Angelo di impegnare obbligatoriamente la via S. Caterina o la via Cimino per defluire dal centro storico verso via S. Domenico;*
- b. *Inversione del senso di marcia di via S. Angelo, che avrà direzione via S. Domenico/via Garibaldi;*
- c. *Revoca di tutte le aree di carico e scarico già individuate con Ordinanze Dir.li su Piazza Garibaldi;*
- d. *Istituzione di un'area di carico e scarico - con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 - su via C. Colombo con inizio dal civico 57 (dopo il passo carrabile contrassegnato con il n.596/2008) e fino al civico 61.*

La presente Ordinanza andrà in vigore con l'apposizione della regolare segnaletica verticale integrativa o sostitutiva di quella già esistente.

Se possibile l'acquisizione delle strutture, l'area pedonale potrà essere delimitata da barriere automatiche il cui impianto sia regolarmente omologato ai sensi del c.d.s. e suo Regolamento di Esecuzione.

Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi revocate, temporaneamente sospese, ovvero devono ritenersi complementari, integrative e/o comunque valide per la parte non contrastante.

AVVERTENZE

Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate al Provvedimento avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell'area pedonale individuata.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonchè per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:

- Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- al Signor Sindaco
- ai Dirigenti del Comune di Monopoli;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

A V V I S A

> A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.

> In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedurali cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

> A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è: il Dirigente della VI. Area organizzativa Polizia Locale.

Dal Comando della Polizia Municipale, 02 ottobre 2012

IL DIRIGENTE VI[^] AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

